

DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 2017
538/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE SCREPIS ORAZIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICA DI CONNESSIONE T0376190

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725, dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 30 dicembre 2016 (prot. Autorità 255 del 5 gennaio 2017), la Ditta individuale Screpis Orazio (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il calcolo dell'indennizzo automatico spettante per il ritardo con cui il gestore ha attivato la connessione alla propria rete di un impianto fotovoltaico, nell'ambito della pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0376190;
2. con nota del 26 gennaio 2017 (prot. Autorità 2830), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 7 marzo 2017 (prot. Autorità 9255 dell'8 marzo 2017), il gestore ha presentato la propria memoria in merito al reclamo;
4. con nota del 16 marzo 2017 (prot. Autorità 10423 del 17 marzo 2017), il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore;
5. in data 22 giugno 2017, la Direzione Accountability e Enforcement, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia assumono rilievo le seguenti disposizioni del Testo Integrato delle Connessioni Attive, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 (di seguito: TICA):
 - a) l'articolo 14, comma 2, il quale, nel caso in cui la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dall'articolo 10, comma 1, del TICA, obbliga il gestore di rete a corrispondere al richiedente la connessione un indennizzo automatico pari al valor massimo tra 20 euro e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 13, applicato ad ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione e fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
 - b) l'articolo 40, comma 5, che prevede il pagamento degli indennizzi automatici entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato il ritardo e che, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare venga aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo; e, infine, che, ove il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo superi i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo

automatico da erogare sia aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

7. Rilevano, altresì, i chiarimenti al TICA, pubblicati dall'Autorità sul proprio sito internet, all'indirizzo <http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tica2011.htm> e, in particolare, l'ultimo chiarimento, che fornisce precisazioni in merito alle modalità applicative dell'articolo 40, comma 5, del TICA.

QUADRO FATTUALE:

8. A seguito della richiesta di connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 50 kW, sito nel Comune di Assoro (EN), in data 4 marzo 2014, il reclamante accettava il preventivo di connessione emesso dal gestore;
9. in data 28 agosto 2014, il reclamante inviava al gestore la “comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione” di cui all'articolo 7, comma 10, lettera a), del TICA e la “comunicazione di ultimazione dei lavori” dell'impianto di produzione, di cui all'articolo 10, comma 6, lettera a), del TICA medesimo;
10. in data 30 giugno 2015, in assenza di riscontri e comunicazioni da parte del gestore, il reclamante sollecitava l'attivazione dell'impianto di produzione;
11. in data 11 settembre 2015, il gestore inviava al reclamante la “comunicazione di disponibilità all'attivazione della connessione”, di cui all'articolo 10, comma 8, del TICA;
12. in data 17 settembre 2015, il gestore procedeva all'attivazione della connessione e dell'impianto di produzione;
13. in data 10 marzo 2016, il gestore comunicava al reclamante che avrebbe corrisposto a suo favore:
 - 36.578,50 euro a titolo di indennizzo per il ritardo di 98 giorni lavorativi nella realizzazione della connessione;
 - 3.000,00 euro a titolo di indennizzo per il ritardo di 69 giorni lavorativi nell'attivazione dell'impianto di produzione;
14. in data 18 marzo 2016, il reclamante contestava al gestore l'entità dei suddetti indennizzi, richiedendo il pagamento di una somma pari a 73.084,68 euro;
15. in data 4 aprile 2016, il gestore respingeva la suddetta richiesta del reclamante;
16. in data 3 novembre 2016, a seguito dell'erogazione di 39.578,50 euro da parte del gestore, il reclamante tornava a contestare l'entità degli indennizzi ricevuti, chiedendo il pagamento di ulteriori 33.686,18 euro.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

17. Il reclamante ritiene che l'indennizzo unitario previsto dall'articolo 14, comma 2, del TICA, pari al valore massimo tra 20 euro e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione, debba essere calcolato facendo riferimento al corrispettivo per la connessione comprensivo dell'IVA e, pertanto,

- ammonterebbe a 403,82 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, anziché a 333,25 euro/giorno, valore, questo, determinato dal gestore nella nota del 10 marzo 2016;
18. inoltre, il reclamante ritiene che i giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione siano 174, anziché i 98 considerati dal gestore;
 19. in definitiva, il reclamante chiede di vedersi riconosciuti dal gestore:
 - a) 33.686,18 euro, come saldo tra l'indennizzo richiesto e quello effettivamente ricevuto;
 - b) la maggiorazione dell'indennizzo medesimo, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA e, quindi, pari al prodotto tra 40 euro/giorno e la data di effettivo pagamento dell'indennizzo richiesto.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

20. Nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, il gestore ha riquantificato, rispetto alla sopracitata nota del 10 marzo 2016, l'indennizzo dovuto al reclamante. Nello specifico, il gestore:
 - ha riconosciuto che il ritardo nella realizzazione della connessione superava i 120 giorni lavorativi, applicando quindi il valore massimo previsto dall'articolo 14, comma 2, del TICA;
 - ha nondimeno ritenuto che nessun indennizzo spettasse al reclamante per il ritardo nell'attivazione della connessione, atteso che essa è avvenuta nel termine di 10 giorni lavorativi previsto dal TICA.
21. Pertanto, il gestore ha quantificato l'indennizzo dovuto al reclamante in 44.520,00 euro, importo, questo, ottenuto moltiplicando per 120 giorni lavorativi di ritardo, sia il 5% del corrispettivo per la connessione (331 euro), che l'indennizzo incrementale previsto dell'articolo 40, comma 5, del TICA (40 euro);
22. avendo già corrisposto al reclamante 39.578,50 euro, il gestore, nella propria memoria del 7 marzo 2017, ha dunque precisato che avrebbe provveduto a liquidare al medesimo reclamante la restante somma di 4.941,50 euro.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

23. Avendo il gestore ammesso, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, che i giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione sono stati, nella fattispecie, superiori a 120, la controversia è, almeno *in parte qua*, cessata. Nondimeno rimane controverso l'esatto numero di giorni lavorativi da assumere come base per la quantificazione dell'indennizzo automatico *ex* articolo 14, comma 2, del TICA.
24. Ebbene, l'articolo 14, comma 2, del TICA, nel determinare il valore dell'indennizzo automatico per il ritardo nella realizzazione della connessione, precisa che il corrispettivo unitario (pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione) deve essere moltiplicato per

“ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi”; pertanto, appare corretto il calcolo effettuato dal gestore il quale, nella propria memoria del 7 marzo 2017, ha quantificato in 120 i giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione.

25. Anche in merito alla quantificazione del valore del corrispettivo per la connessione, se comprensivo o meno dell'IVA, pare qui necessario richiamare la norma di riferimento del TICA, la quale qualifica il valore unitario dell'indennizzo nel 5% del *“corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13”*; ebbene, nel caso di specie il corrispettivo, determinato ai sensi dell'articolo 12 del TICA, ammonta a 6.620 euro e non comprende l'IVA. Pertanto, risulta corretto il calcolo effettuato dal gestore nella propria memoria del 7 marzo 2017, laddove ha quantificato in 331 euro il 5% del corrispettivo per la connessione.
26. Infine, per quanto riguarda la modalità di calcolo dell'indennizzo incrementale di cui all'articolo 40, comma 5, del TICA, si osserva quanto segue:
 - a) il comma 5 dell'appena menzionato articolo 40 stabilisce che l'incremento di 40 euro si applichi *“per ogni giorno lavorativo di ritardo”*, senza fare riferimento alcuno al limite massimo di 120 giorni lavorativi;
 - b) i soprarichiamati chiarimenti dell'Autorità al TICA precisano che: *“Se il ritardo nella corresponsione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, il nuovo indennizzo da erogare è pari a quello inizialmente determinato aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla predetta prestazione”*, confermando che il numero di giorni da utilizzare nel calcolo è quello effettivo di ritardo della prestazione, e non quello ridotto al cap di 120.
27. Di conseguenza, con riguardo a quest'ultimo profilo, la formula utilizzata dal gestore nella propria memoria del 7 marzo 2017 deve essere come di seguito modificata: $(120 \text{ gg} \times 331 \text{ €}) + (174 \text{ gg} \times 40 \text{ €}) = 39.720 \text{ euro} + 6.960 \text{ euro} = 46.680 \text{ euro}$

DELIBERA

1. di accogliere, in parte, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Screpis Orazio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione T0376190
2. di prescrivere, a e-distribuzione S.p.a., di erogare alla Ditta individuale Screpis Orazio, in relazione alla pratica di connessione T0376190, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, l'importo di 2.160,00 euro, pari alla differenza tra l'importo degli indennizzi già liquidati (pari a 44.520,00 euro) e gli indennizzi dovuti ai sensi del TICA (pari a 46.680,00 euro);

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni